



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE

GD HARMONY S.R.L.S.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE

Data: ____ / ____ / _____ Ora: _____ : _____

1. Parti del contratto

Il presente contratto ("Contratto") è stipulato tra:

GD Harmony S.R.L.S., con sede legale in _____, P.IVA _____, di seguito "GD Harmony",

e

Il Collaboratore, persona fisica o professionista che svolge attività di segnalazione, di seguito "Collaboratore". _____

2. Oggetto del contratto

Il Collaboratore svolge esclusivamente attività di segnalazione di potenziali venditori interessati alla piattaforma GD Harmony.

Non svolge attività di vendita, rappresentanza, promozione commerciale o conclusione di contratti.

3. Natura del rapporto (Clausola Anti-ENASARCO)

Il Collaboratore riconosce e accetta che:

- non è agente di commercio;
- non è rappresentante;
- non è procacciatore d'affari continuativo;
- non ha poteri di firma o negoziazione;
- non può impegnare GD Harmony in alcun modo;
- non promuove prodotti o servizi specifici, ma solo la piattaforma.

Questa clausola esclude qualsiasi obbligo ENASARCO.

4. Attività consentite

Il Collaboratore può:

- segnalare contatti potenzialmente interessati;
- presentare la piattaforma GD Harmony;
- facilitare il primo contatto tra venditore e GD Harmony.

Non può:

- chiudere contratti;
- negoziare condizioni;
- presentarsi come agente;

- gestire trattative commerciali.

5. Compenso

Il Collaboratore riceve un compenso per:

- segnalazione valida;
- contatto qualificato;
- venditore che si iscrive al marketplace.

Il compenso non è mai legato alle vendite → tutela totale da ENASARCO.

L'importo e le modalità di pagamento sono definite in un allegato economico separato.

6. Autonomia operativa

Il Collaboratore opera in totale autonomia:

- senza vincoli di orario;
- senza subordinazione;
- senza obbligo di esclusiva;
- senza obbligo di continuità.

7. Durata

Durata annuale, con rinnovo automatico salvo disdetta scritta.

8. Riservatezza

Il Collaboratore si impegna a non divulgare informazioni riservate relative a GD Harmony o ai venditori.

PAGINA 2 — RESPONSABILITÀ, RISOLUZIONE E FIRME

9. Responsabilità

Il Collaboratore è responsabile della veridicità dei contatti segnalati.

GD Harmony non è responsabile per eventuali dichiarazioni non autorizzate del Collaboratore.

10. Risoluzione del contratto

GD Harmony può interrompere il rapporto:

- in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione;
- in caso di comportamenti scorretti;
- in caso di dichiarazioni false;
- in caso di violazione delle regole del marketplace.

Il Collaboratore non ha diritto a indennità, rimborsi o compensazioni.

11. Limitazione di responsabilità

GD Harmony non è responsabile per:

- attività svolte autonomamente dal Collaboratore;
- promesse o dichiarazioni non autorizzate;
- contatti non validi o non interessati.

12. Foro competente

Per ogni controversia è competente il Foro di Bari.

SEZIONE FIRME

GD Harmony S.R.L.S. Firma: _____ Data: ____ / ____ / ____

Collaboratore Firma: _____ Data: ____ / ____ / ____

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE

(artt. 1341 e 1342 c.c.)

Il Collaboratore approva espressamente le clausole: 3 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 12

Firma per approvazione specifica: _____

Data: ____ / ____ / ____